

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ACCILI, BUZZI, PARRINO, DELLA PORTA,
SALERNO, BEVILACQUA e MIROGLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1982

Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1982, n. 590,
recante istituzione di nuove università

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si propone alla vostra approvazione introduce alcuni emendamenti alla legge 14 agosto 1982, n. 590, allo scopo di correggere taluni errori materiali riscontrati e di prevedere l'inquadramento dei dirigenti amministrativi provenienti dai ruoli delle libere università nei corrispondenti ruoli delle università statali.

In particolare:

la modifica all'articolo 43 intende correggere un errore materiale nella citazione dello speciale statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

la modifica all'articolo 44 intende correggere un refuso del testo, che senza la

« e » di congiunzione diventa anche erroneo sotto il profilo grammaticale;

l'introduzione dell'articolo 52-*bis* apporta integrazioni alle disposizioni relative all'inquadramento del personale non docente di cui agli articoli 9 e 46 della legge n. 590 del 1982.

La previsione normativa di cui ai citati articoli non consente di inquadrare nei corrispondenti ruoli delle università statali il personale rivestente qualifiche dirigenziali presso le libere università. Ciò è dovuto al fatto che nei citati articoli 9 e 46 è fatto esplicito riferimento, circa le procedure di inquadramento del personale non docente, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 settembre 1981, che non prevede, come è noto, inquadramenti superiori all'8^a qualifica funzionale.

È evidente che la mancata previsione costituisce una lacuna sul piano normativo (che, come appare anche dai lavori preparatori, non era nell'intenzione del legislatore), che va colmata, in quanto la stessa legge n. 590 del 1982 prevede, alle annesse tabelle *B* ed *R*, i relativi posti di dirigente presso le università di cui agli articoli 5 e 40.

Di contro, l'inquadramento del personale rivestente qualifiche dirigenziali presso le università sopra citate può avvenire solo mediante declassamento del medesimo alla 8^a qualifica funzionale, in contrasto con lo

spirito della citata legge n. 590 del 1982, che prevede per tutto il rimanente personale, docente e non docente, di ruolo e non di ruolo, il mantenimento della qualifica rivestita all'atto dell'inquadramento nei ruoli statali;

la modifica proposta all'articolo 53 consente l'inquadramento nel corrispondente ruolo statale dei ricercatori della libera università degli studi di Trento, vincitori dei concorsi liberi, reso impossibile da un erroneo rinvio all'articolo 38 anzichè 40.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Alla legge 14 agosto 1982, n. 590, concernente « Istituzione di nuove università », vengono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

all'articolo 43, ultimo comma, le parole: « a norma dell'articolo 54, numero 6 » sono sostituite dalle seguenti: « a norma dell'articolo 54, numero 5 »;

all'articolo 44, secondo comma, le parole: « in base ai parametri della popolazione del territorio », sono sostituite dalle seguenti: « in base ai parametri della popolazione e del territorio »;

dopo l'articolo 52, è inserito il seguente:

« Art. 52-bis. - (*Inquadramento del personale dirigente*). — Il personale non docente di ruolo in servizio dal 1° novembre 1981 presso le università e l'istituto universitario di cui agli articoli 5 e 40, in possesso delle qualifiche dirigenziali, è inquadrato agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza 1° novembre 1982, nelle corrispondenti qualifiche dirigenziali del personale di ruolo delle università statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, mantenendo, a titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente in godimento alla data di inquadramento.

Al personale inquadrato in ruolo ai sensi del precedente comma, il periodo di servizio precedentemente prestato alle dipendenze delle università e dell'istituto universitario, di cui agli articoli 5 e 40, viene riconosciuto, sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, a norma delle disposizioni di legge vigenti. »;

all'articolo 53, primo comma, le parole: « 38, ultimo comma » sono sostituite dalle seguenti: « 40, ultimo comma ».